

DISEGNO DI LEGGE N° 79

011

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 69/A III Legislatura

"NORME TRANSITORIE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI IN
FAVORE DELLE AZIENDE AFFIDATARIE E CONCESSIONARIE
DI AUTOLINEE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 17/11/1980.

223

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA
- 5. NOV 1980
ARRIVO

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA

RELAZIONE

Disegno di legge: Norme transitorie per gli interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie e concessionarie di autolinee.

Esaminando il disegno di legge in oggetto si è ritenuto di dover riformulare l'articolo 5 dello schema proposto dall'assessorato, di concerto comunque con lo stesso, allo scopo di legittimare, rispetto al divieto generale posto dalla l.r. 23/6/78 n. 24, la nomina a commissari straordinari delle gestioni dirette regionali di funzionari regionali, risolvendo, fra l'altro, in tal modo, il grosso nodo della gestione diretta di Taranto alla quale sono stati preposti da tempo tre funzionari dell'assessorato ai Trasporti.

Di concerto con il settore bilancio e l'assessorato ai trasporti si è altresì variata la norma finanziaria in rapporto alle effettive disponibilità di bilancio.

Sullo schema di disegno di legge non sono pervenute osservazioni da parte di assessorati.

2: OTT. 1980

Il responsabile dell'Ufficio
dr. Nicola Cardinale

Cardinale

REGIONE PUGLIA	
SECR. PRESIDENZA	
1980	- 5 NOV. 80
<i>2</i>	<i>4 lun</i>

10

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"NORME TRANSITORIE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE AZIENDE AFFIDATARIE E CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE."

Con la legge regionale n.79 del 23 giugno 1980 sono state fissate le norme dirette al nuovo assetto organizzativo degli autoservizi pubblici di linea di interesse regionale pugliese e sono stati stabiliti i criteri e le forme di interventi regionali a sostegno economico-finanziario degli organismi di gestione da costituire per l'esercizio delle autolinee.

L'art.43 di detta legge ha disposto l'abrogazione di tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la nuova legge. Dette norme e disposizioni sono quelle di cui alle leggi regionali:

- 29.1.1976, n. 6

- 11.1.1978, n.11

relative agli interventi finanziari regionali per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi di autolinee affidati ad aziende pubbliche in regime precario e di emergenza;

- 1.2.1978, n.13 relativa alle concessioni di contributi straordinari di esercizio alle imprese private concessionarie di autolinee;

-17.1.1980, n. 6 relativa alle provvidenze economiche a integrazione del salario al personale dipendente dalle imprese concessionarie private.

Al di là dell'esigenza di pervenire al più presto ad un riesame organico della legge indicata in premessa, sollecitato dallo scopo di una più approfondita meditazione intesa a correggere talune imprecisioni o contraddizioni normative che ne renderebbero difficoltosa l'attuazione, nonché dalla necessità di meglio farla convergere all'indirizzo programmatico concordato e fissato all'inizio di questa nuova legislatura regionale, l'emanazione di norme transitorie è quanto mai urgente in relazione alla circostanza della cessazione di ogni efficacia e quindi della inapplicabilità delle leggi regionali innanzi indicate, ciò anche in relazione alla norma di cui all'art. 42 della l.r. n.79/1980, in base alla quale le funzioni dei costituenti consorzi di bacino, ivi comprese quelle relative agli interventi finanziari, devono essere svolte dalla Giunta Regionale, alla quale - quindi - occorre dare i necessari strumenti operativi.

Pertanto il vuoto legislativo conseguente alla caducazione delle norme prima in vigore va subito colmato, onde scongiurare il rischio di una vera e propria paralisi di tutto il sistema delle autolinee regionali pugliesi in conseguenza della impossibilità di apprestare gli interventi finanziari di sostegno, prima assicurati dalle abrogate leggi regionali.

In relazione ai motivi di urgenza innanzi illustrati è pertanto necessario emanare norme transitorie che, confermando in pratica i criteri e le condizioni degli interventi finanziari per la produzione degli autoservizi

REGIONE PUGLIA

- 2 -

pubbliche, previsti dall'abrogata legislazione, offrono l'occasione ad alcune revisioni dei criteri medesimi ed a nuove discipline gestionali. Dette norme si propongono col disegno di legge allegato, che si compone di 19 articoli qui di seguito illustrati.

0

Si deve premettere che gli articoli nn. 2, 3, 4 (primo comma), 5, 6 e 10 (primo comma) del disegno di legge in esame ricalcano nella sostanza le disposizioni contenute negli articoli nn. 1, 2, 3, 7, 8 e 10 di altra legge regionale avente ad oggetto "Nuove norme per gli interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea" approvata dal Consiglio Regionale nello scorso mese di marzo 1980 e rinviata dal Governo della Repubblica a nuovo esame per rilievi mossi alle norme contenute negli articoli nn. 5, 6 e 9.

I primi due articoli della precedente legge (cioè il n. 5 ed il n. 6), riguardanti l'introduzione di norme di controllo di merito sugli atti di gestione degli organi di amministrazione delle aziende pubbliche affidatarie, non vengono più riproposti nel disegno di legge in esame nel divisamento delle osservazioni formulate dall'Organo di Controllo Centrale.

Il rilievo mosso all'art. 9 della precedente legge, concernente la copertura finanziaria, viene sanato con l'art. 7 del disegno di legge in esame.

...../.....

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Articolo 1 - Prevede il rinvio dell'applicazione degli articoli 19 e seguenti della l.r. n.79/1980 (interventi finanziari) sino a quando i nuovi organismi pubblici di gestione assumeranno la produzione dei servizi di bacino e stabilisce, quindi, che gli interventi finanziari medesimi siano regolati dalle norme dei successivi articoli del d.d.l. in esame.

Articolo 2 - Prevede l'assunzione a carico del bilancio regionale degli oneri finanziari per il ripianamento dei disavanzi di gestione rivenienti dagli esercizi delle autolinee in regime precario e di emergenza.

Destinatari di detta norma sono quelle aziende pubbliche che, nel quadro programmatico delle passate legislature di pubblicizzazione dei servizi di pubblico trasporto, assunsero in via transitoria l'esercizio delle autolinee rinunciate dai privati concessionari.

Articolo 3 - Stabilisce i limiti e le condizioni degli interventi finanziari regionali a ripianamento dei disavanzi di gestione e prevede la possibilità di provviste finanziarie in conto dei disavanzi stessi.

Va ricordato che già con la legge regionale 11 gennaio 1978 n. 11, modificativa dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1976 n. 6, la Giunta Regionale era stata autorizzata a disporre interventi finanziari in acconto, in ragione di £.450 per chilometro di percorrenza di esercizio.

Col citato provvedimento legislativo si era voluto perseguire l'obiettivo, che si è raggiunto, di assicurare alle aziende affidatarie periodiche somministrazioni finanziarie onde sottrarle al ricorso alle anticipazioni di cassa bancarie, dalle quali derivavano pesanti oneri aggiuntivi per interessi passivi, che si ritorcevano a carico del bilancio regionale.

Gli aumenti intervenuti nei costi industriali di esercizio, connessi alle note impennate dei prezzi del gasolio per autotrazione e degli olii lubrificanti nonché dei materiali di ricambio; i notevoli incrementi dei costi del personale derivanti: a) dall'applicazione della legge statale 1.2.1978, n. 30, sul nuovo ordinamento del personale autoferrotramviario; b) dall'accordo nazionale interconfederale del 24.1.1979 (con decorrenza 1.1.1978) relativo alla rivalutazione del monte scatti di anzianità; c) dalle rivalutazioni retributive da 'scala mobile' pari, dall'1.1.1978 a data corrente, a £. 250.000 mensili per agente in termini di costi aziendali; d) dagli ulteriori maggiori costi per le normali progressioni economiche di anzianità del personale e dal nuovo CCNL di categoria; le inadeguate revisioni tariffarie e, infine, l'aumento globale dei costi di produzione per l'accresciuta quantità dei servizi erogati per la maggiore domanda dei servizi stessi derivata

REGIONE PUGLIA

- 4 -

dallo spostamento dal mezzo privato a quello pubblico, hanno determinato una notevole dilatazione del disavanzo chilometrico di esercizio.

Con la proposta norma, quindi, si tende ad adeguare l'intervento regionale trimestrale alle mutate e maggiori esigenze di equilibrio finanziario aziendale, mediante elevazione del contributo chilometrico da £.450 a £.650.

Articolo 4 - Prevede la possibilità di interventi finanziari straordinari nell'ipotesi in cui, per insufficienza dell'intervento trimestrale ordinario, dovessero consolidarsi esposizioni debitorie per oneri contributivi e per noli autobus dovuti all'E.R.P.T., nonché per la costituzione o integrazione dei fondi di anzianità al personale. Detti interventi straordinari, finalizzati alla eliminazione od alla attenuazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte degli istituti previdenziali ed assicurativi nonché ad evitare il consolidamento di pesanti arretrati negli accantonamenti di anzianità, sarebbero disposti con vincoli di destinazione. La stessa norma prevede poi una particolare disciplina in ordine ai fondi di accantonamento per le indennità di buonuscita al personale. Essa è finalizzata, in primo luogo, a rimuovere ogni perplessità interpretativa dell'art. 4 del D.P.G.R. n.2190/1973 per gli effetti del riconoscimento delle anzianità pregresse di servizio sui trattamenti di fine lavoro, onde assicurare ai lavoratori collocati in quiescenza il trattamento di anzianità comprensivo del rateo maturato presso l'azienda di provenienza. In secondo luogo la norma fa carico alle aziende affidatarie di promuovere le opportune azioni di recupero dei ratei di detti trattamenti a carico delle precedenti aziende datrici di lavoro ed alla Giunta Regionale di rivalersi, in caso di accertata inesigibilità, su somme a qualsiasi titolo dovute alle stesse aziende datrici.

Articolo 5 - Una particolare disciplina si propone di introdurre in relazione alle gestioni commissariali di autoservizi extraurbani, al fine di consentire alla Giunta Regionale - titolare della gestione diretta con esercizio commissariale in base alla deliberazione n.5368 del 29.7.1977 - di seguire particolarmente da vicino l'andamento gestionale di detti servizi.

Nell'ambito della stessa normativa si formulano proposte sul trattamento economico ai funzionari regionali commissari, parificandolo a quello dei commissari ospedalieri ai sensi della l.r. n.27/1977. Tale definizione si impone anche in relazione alla circostanza che ai funzionari commissari al momento non viene praticato alcun trattamento economico a seguito di rilievi sollevati dall'organo di controllo sul provvedimento concessivo del rimborso delle spese.

Articolo 6 - Con riferimento all'esercizio di autolinee interregionali da parte di Regioni finitime, per le quali - ai sensi del D.P.R. n.616/1977 - è previsto il concorso nelle spese di gestione, si individua la fonte finanziaria alla quale attingere per detti interventi a carico di questa Regione.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Articolo 7 - Riguarda la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli.

Articolo 8 - Ripristina il vigore delle ll.rr. 1.2.1978 n.13 e 17.1.1980 n.6, caducate - come si è detto in premessa - per effetto dell'art. 43 della legge n.79/1980. Con la stessa norma si stabilisce il limite del riconoscimento delle provvidenze economiche per integrazioni salariali al personale utilizzato su autolinee interregionali ed a quello che, pur dipendendo da aziende esercenti autoservizi di concessione regionale pugliese, è utilizzato su altre autolinee di concessione di regioni finitime. Nel primo caso si ritiene equo il criterio della proporzionalità chilometrica; nel secondo si propone di considerare il criterio dell'eccedenza ad analoghi trattamenti di integrazione salariale o altre provvidenze erogati dalle regioni finitime.

Articolo 9 - Dispone l'abrogazione delle ll.rr. n./1976 e n.11/1978, le cui disposizioni vengono sostituite dalle norme del presente d.d.l.. La stessa norma è abrogativa dell'art.31 della l.r. n.79/1980, al fine di eliminarne il contrasto con la precedente l.r. n.65/1980, alle cui disposizioni si rinvia la disciplina in materia di contributi di sorveglianza.

1
2

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"NORME TRANSITORIE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE AZIENDE AFFIDATARIE E CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE."

Art. 1

Nelle more dell'attuazione dell'art.8 della legge regionale n. 79 del 23.6.1980, gli interventi finanziari di cui agli articoli 19 e seguenti della stessa legge in favore delle aziende pubbliche affidatarie delle gestioni precarie di autolinee e di quelle private concessionarie sono regolati dalle norme della presente legge.

Art. 2

Per le esigenze di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinee affidate in regime precario e di emergenza, la Regione assume, nei limiti previsti dalla presente legge, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi concernenti le autolinee suddette.

Art. 3

Le aziende titolari degli affidamenti precari dei servizi di autolinee possono usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico contabili da espletarsi a cura dell'Assessorato ai Trasporti, il quale determina le risultanze della effettiva gestione, che deve essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi.

Gli interventi finanziari sono subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali ed aziendali, delle leggi sociali e delle direttive amministrative e gestionali impartite dalla Regione.

Su richiesta delle aziende affidatarie, la Giunta Regionale può disporre, con deliberazione proposta dall'Assessore ai Trasporti, l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui al primo comma.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Gli acconti possono essere liquidati a periodi trimestrali anticipati nel limite di f.650 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non oltre l'85% del disavanzo denunciato per il trimestre precedente. A tal fine ciascuna azienda affidataria deve corredare la richiesta di apposita situazione economico-finanziaria e statistica relativa al trimestre solare precedente quello per il quale è richiesto l'acconto.

Art. 4

La Giunta Regionale, in deroga a quanto stabilito col precedente articolo 3, è autorizzata a disporre interventi finanziari straordinari, da valere in conto dei disavanzi, con vincoli di destinazione a copertura totale o parziale di esposizioni debitorie dell'esercizio o pregresse per oneri contributivi previdenziali ed assicurativi, per noli autobus dovuti all'Ente Regionale Pugliese Trasporti, nonché alla costituzione o integrazione dei fondi di accantonamento per le indennità di fine lavoro al personale.

Per la costituzione o l'integrazione dei fondi di accantonamento per le indennità di fine lavoro al personale proveniente dalle cessate imprese concessionarie, le aziende affidatarie tengono conto delle anzianità di servizio riconosciute in base all'art.4 del D.P.G.R. n. 2190 del 22.12.1973. I conseguenti trattamenti di fine servizio devono aziendali-mente essere liquidati (o riliquidati per il personale già cessato dal servizio) previo recupero compensativo delle eventuali somme già erogate agli agenti interessati dai precedenti datori di lavoro.

I ratei dei trattamenti di fine servizio maturati presso le aziende di provenienza e da queste non erogati agli agenti o non trasferiti alle aziende affidatarie, devono da queste essere recuperati a carico dei precedenti datori di lavoro o, in caso di accertata inesigibilità, essere recuperati dalla Giunta Regionale a valere su somme a qualsiasi titolo dovute agli stessi.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

segue art.4

Nei casi di trasferimenti effettuati o da effettuare a norma del secondo comma, lett. C), dell'art. 20 del Regolamento allegato A) al R.D. 8.1.1931, n. 148, l'azienda di precedente appartenenza dell'agente con maggiore anzianità di servizio deve trasferire all'azienda di nuova appartenenza la maggiore somma del fondo di anzianità accantonato per l'agente trasferito, verso compensazione degli accantonamenti di pari importo.

Gli interventi finanziari straordinari di cui al primo comma possono essere disposti dalla Giunta Regionale ^{anche} a copertura di maggiori oneri di personale derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Art. 5

Le commissioni straordinarie incaricate dell'esercizio degli autoservizi di linea extraurbani in gestione diretta regionale devono sottoporre alla Giunta Regionale, per l'approvazione e per le disposizioni degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 4, appositi rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della competenza e dei residui. Ciascun rendiconto dev'essere corredato di una relazione illustrativa dell'andamento gestionale relativo al periodo considerato.

Il rendiconto finale di esercizio dev'essere accompagnato dal conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal conto patrimoniale.

I provvedimenti concernenti: a) i regolamenti sulle assunzioni e sugli avanzamenti del personale; b) i bilanci di previsione ed i conti consuntivi di esercizio; c) gli accordi sindacali comportanti oneri finanziari per l'esercizio; d) l'approvazione e la modifica degli organici e degli organigrammi aziendali; e) le assunzioni di personale eccedenti il limite di organico approvato o di fatto determinato alla data di

REGIONE PUGLIA

- 4 -

segue art.5

entrata in vigore della presente legge; f) i bandi di pubblici concorsi per l'assunzione di personale; g) i contratti di locazione di immobili; devono essere sottoposti alla preventiva approvazione da parte della Giunta Regionale. I restanti provvedimenti riguardanti atti di gestione di puro esercizio devono essere trasmessi in copia entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessore ai Trasporti, che ne riferisce alla Giunta Regionale per la presa d'atto.

Dal 23.6.1978 in poi è confermato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n.24 del 23.6.1978, il provvedimento di conferimento dell'incarico di commissari straordinari a funzionari di ruolo della Regione Puglia per l'esercizio degli autoservizi di cui al primo comma. Agli stessi è attribuita dalla data del provvedimento amministrativo di nomina, anche se antecedente alla presente legge, l'indennità di funzione di cui agli articoli 1 - lett. A - e 3 della legge regionale 17.8.1977 n.27. La relativa spesa è posta in diretta liquidazione con carico sul conto economico di esercizio delle gestioni commissariali.

Art. 6

Il concorso nelle spese per l'esercizio di autolinee interregionali da parte di regioni finitime può essere disposto dalla Giunta Regionale coi fondi assegnati nei bilanci regionali annuali per gli interventi finanziari di cui alla presente legge, anche se afferenti ad esercizi pregressi.

Art. 7

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in £.11 miliardi, si provvede col fondo disponibile sullo stanziamento di cui al Cap.05102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 8

Agli effetti dell'art.1 della presente legge, gli interventi finanziari in favore delle imprese private concessionarie di sole autolinee pugliesi continuano ad essere regolati dalle norme di cui alle leggi regionali 1.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

segue art. 8

2.1978 n.13 e 17.1.1980 n.6.

Le provvidenze economiche di cui alla legge regionale 17.1.1980 n. 6 in favore del personale utilizzato su autolinee interregionali sono riconosciute in ragione diretta della percorrenza chilometrica sul territorio regionale pugliese rispetto alla percorrenza chilometrica complessiva delle autolinee medesime.

Al personale dipendente da imprese esercenti autoservizi di concessione regionale pugliese ed utilizzato su autolinee concesse da regioni finitime possono essere applicate le norme di cui alla legge regionale 17.1.1980 n. 6 limitatamente all'importo eccedente i trattamenti di integrazione salariale o altri analoghi contributi di sostegno dei costi del personale previsti da leggi delle regioni finitime.

Art. 9

Le leggi regionali 29.1.1976 n. 6 e 11.1.1978 n. 11 sono abrogate, salvi gli effetti sui rapporti sorti all'epoca del loro vigore.

Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 23.6.1980 n. 79 é abrogato. Il contributo di sorveglianza governativa é fissato nelle misure stabilite con la legge regionale 9.6.1980, n. 65.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Costi-
liare permanente il _____